

TAR Puglia, Sezione II Lecce - Sentenza 18/05/2004 n. 3011
legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.2.2

La manutenzione dell'impianto elettrico di illuminazione pubblica non può essere qualificata come servizio, bensì come lavoro pubblico. Tali prestazioni, infatti, rientrano sostanzialmente nella categoria OG10 di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., nel cui ambito è prevista la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, per cui dall'intero D.P.R. n. 34/2000 si ricava che appartengono alla categoria dei lavori pubblici (e non dei servizi pubblici) non solo l'attività di costruzione di impianti tecnologici, ma anche la relativa attività di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, degli impianti già costruiti.